



Circolare n° 42

20/10/2026

Alle famiglie degli alunni in frequenza
Al personale docente
Al personale A.T.A.
Al D.S.G.A.

All'albo e al sito web dell'istituzione scolastica

OGGETTO: Decreto indizione elezioni suppletive del Consiglio di Istituto - Componente genitori -
periodo residuo Triennio 2024/2027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n° 416, *Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica*, che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTO il T. U. approvato con D. Lgs. n° 297 del 16/04/1994, concernente norme sull'istituzione e sull'ordinamento di OO. CC. della scuola;

VISTE l' O. M. permanente n° 215 del 15/07/1991 "*Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto*", 216 e 217, modificate ed integrate dalle successive OO. MM. nn° 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli OO. CC. a livello di istituzione scolastica;

VISTI gli artt. 2, 51 e 53 della citata ordinanza;

VISTA la Circolare Ministeriale n° 192 del 03/08/2000;

VISTA la Circolare Ministeriale n° 70 del 21/09/2004;

VISTA la C. M. prot. n° 17097 del 02/10/2018 del M.I.;

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica legislativa alla disciplina degli OO. CC.;

VISTA la Circolare M. I. M. n° 169661 del 30/09/2026, recante indicazioni circa le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l'A. S. 2026-'27, inviata ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti degli Uffici Scolastici Regionali;

VISTA la Circolare D. A. Regione Sicilia n° 29/Istr. del 16/10/2026, inviata ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della Sicilia, che fissa le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Circolo/Istituto e le eventuali elezioni suppletive per l'A. S. 2026-'27;

ACCERTATA sulla base degli atti delle precedenti elezioni, l'impossibilità di procedere alla surroga per esaurimento della lista di appartenenza dei componenti decaduti;

CONSIDERATO che si rende necessaria l'elezione suppletiva per provvedere alla copertura dei posti vacanti per il periodo residuo del triennio 2024/2027 di n° 02 membri della componente genitori non surrogabili per esaurimento delle relative liste,

DECRETA

Art. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Sono indette le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto del 1° Istituto Comprensivo di Acireale (CT) per la copertura di n° 02 seggi della Componente genitori, per il periodo residuo del triennio 2024/2027.

Le votazioni si svolgeranno nei giorni di **domenica 29 novembre 2026**, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e **lunedì 30 novembre 2026**, dalle ore 08:00 alle ore 13:30.

Art. 2 - FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE

A norma dell'art. 32 dell'O.M. n° 215 del 15/07/91 così come modificato dall'O.M. n° 293 del 1996, ciascuna lista può essere presentata:

- da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
 - da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
 - da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.
- Pertanto ogni lista deve essere presentata da **almeno 20 presentatori**, essendo gli elettori della componente superiori a 200.

Ciascuna lista:

- è contraddistinta da un motto e da un numero romano attribuito secondo l'ordine di presentazione;
- può comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 4 genitori).
- è corredata dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura e dalle autenticazioni delle firme dei candidati e dei presentatori, secondo gli artt. 30 e 31 della medesima ordinanza.
- i candidati non possono essere presentatori di lista.
- nessun candidato può essere incluso in più liste e nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.
- la lista può essere costituita anche da un solo candidato.
- le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari presso la segreteria della Commissione elettorale di istituto, **dalle ore 09:00 del 09 novembre 2026 alle ore 12:00 del 14 novembre 2026**.

Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3 dell'O.M. n° 215 del 15/07/91.

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

I presentatori di lista non possono essere candidati.

Per la verifica e la regolarizzazione delle liste, la pubblicazione delle liste definitive e gli eventuali ricorsi si applicano le disposizioni dell'O.M. n° 215/1991.

La modulistica e le indicazioni operative saranno rese disponibili presso gli Uffici Amministrativi.

La Commissione elettorale procederà all'affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.

Art. 3 - ADEMPIMENTI ELETTORALI

Il Dirigente Scolastico provvede, entro il 25 ottobre 2026, alla trasmissione alla Commissione elettorale dei nominativi degli elettori e alla comunicazione delle sedi dei seggi.

La Commissione forma gli elenchi elettorali, distinti per seggio e ordinati alfabeticamente, e ne cura il deposito presso la segreteria entro il 04 novembre 2026, con contestuale pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito.

1. Le richieste di riunioni devono pervenire al Dirigente Scolastico in qualsiasi momento purché non oltre il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Dato che l'inizio delle votazioni è il 29 novembre 2026, il termine è il **19 novembre 2026**.
2. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici (Plesso centrale). Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi (in questo caso i genitori).
3. Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
4. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal M.I.M. per le rispettive categorie da rappresentare.
5. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni e cioè

dall'11 novembre 2026 al 27 novembre 2026

e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DEI SEGGI

La Commissione elettorale designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico, entro il 24 novembre 2026.

Sarà istituito un seggio elettorale unico presso la sede centrale dell'istituto, sito in via Marchese di Sanguiliano n° 51.

Esso sarà composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.

Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Art. 5 - VOTAZIONE

Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura ordinaria prevista dal titolo III dell'O.M. n° 215/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai genitori degli alunni iscritti all'istituto e a coloro che ne fanno legalmente le veci, nei termini previsti dall'art. 7 della medesima ordinanza. I requisiti per l'inclusione negli elenchi elettorali devono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.

I genitori con più figli iscritti nell'istituto esercitano il diritto di voto una sola volta. Non è ammesso il voto per delega.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti della genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la responsabilità genitoriale sul minore.

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori.

Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza.

Art. 6 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. Di tutte le operazioni di voto sarà redatto verbale in duplice originale sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori.

Dal verbale dovrà risultare:

- il numero degli elettori e quello dei votanti;
- il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- i voti di preferenza dei candidati, i voti nulli e le schede bianche.

Art. 7 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Concluse le operazioni di scrutinio, i componenti del Seggio elettorale proclamano gli eletti entro le 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto e ne danno comunicazione tramite affissione all'albo entro il 02 dicembre 2026.

Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la chiusura delle votazioni di lunedì 30 novembre 2026.

L'attribuzione del posto e la proclamazione dell'eletto saranno effettuate dal seggio n. 1 secondo gli artt. 44 e 45 dell'O.M. n° 215/1991. La proclamazione avverrà entro quarantotto ore dalla conclusione delle operazioni di voto. L'eletto resterà in carica per il periodo residuo del Consiglio d'Istituto relativo al triennio 2024/2027.

Art. 8 - RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI

A norma dell'art. 46 dell'O.M. n° 215 del 15/07/91:

1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.
2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati

dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

Art. 9 - COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione elettorale e al Presidente del Consiglio d'Istituto; pubblicato all'Albo Pretorio *online*, sul sito web dell'istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente.

SCADENZIARIO ELETTORALE AI SENSI DELL'O. M. n° 215/1991

SCADENZE	ADEMPIMENTI	TERMINI
entro mercoledì 04 novembre 2026	deposito presso la Segreteria dell'istituto degli elenchi degli elettori	entro il 25° giorno antecedente le votazioni
dal 09 novembre al 14 novembre 2026	presentazione delle liste dei candidati alla Commissione elettorale	dalle ore 09:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente le votazioni
dopo le ore 12:00 del 14 novembre 2026	affissione all'Albo delle liste dei candidati	
dall'11 novembre 2026 al 26 novembre 2026	Propaganda elettorale	dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni
entro il 18 novembre 2026	Richiesta riunioni elettorali al D. S. da parte degli interessati	entro il 10° giorno antecedente le votazioni
domenica 29 novembre 2026 ore 08:00/12:00 lunedì 30 novembre 2026 ore 08:00/13:30	Votazioni Chiusura seggi e operazioni di scrutinio	
entro il 02 dicembre 2026	Proclamazione eletti	entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto
	Prima convocazione del Consiglio d'Istituto	entro il 20° giorno dalla data di proclamazione degli eletti

Si conta sulla piena partecipazione della componente interessata per dare massima forza di rappresentanza al Consiglio d'Istituto per percorso futuro della comunità educante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.^{ssa} Myriam Ferrara

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n° 39/1993